Sent. n. 165/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26227 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS alla via OMISSIS n. OMISSIS, C.F. OMISSIS rappresentato e difeso dagli Avvocati Emilio SOLIMANDO (C.F. SLMMLE68B13L049Z pec avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e Silvia SOLIMANDO (C.F. SLMSLV74C65A662Z pec avv.silviasolimando@pec.giuffre.it) presso il cui studio, sito in Bari, via G. Davanzati Forges n. 6, è elettivamente domiciliato, contro:

- INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma - Via Ciro il Grande n. 21, pec notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it, Direzione Provinciale in Viterbo - Viale R. Capocci n. 8 pec notifica.attigiudiziari.viterbo@postacert.inps.gov.it e Direzione Provinciale in Sassari - via Rockefeller n. 68, pec notifica.attigiudiziari.sassari@postacert.inps.gov.it;

- Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza e della Leva,

(C.F. 80402190583), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, pec previmil@postacert.difesa.it, e, per esso, del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito, con sede in Roma - Via Sforza n. 17, pec cna_esercito@postacert.difesa.it, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Udito, nell'udienza del 20 ottobre 2026, l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato in segreteria in data 22 luglio 2024 il sig. OMISSIS, ex OMISSIS cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 10.02.2013, ha chiesto la rideterminazione secondo legge del trattamento previdenziale in godimento, pensione diretta di anzianità - categoria OMISSIS scrizione n. OMISSIS, liquidata con determinazione INPS n. OMISSIS del OMISSIS, con il computo della quota di prestazione - calcolata con il sistema contributivo - afferente l'anzianità assicurativa successiva al 31.12.2011.

Il ricorrente ha sostenuto che, avendo egli maturato un'anzianità contributiva superiore a diciotto anni alla data del 31.12.1995, il suddetto trattamento previdenziale è stato determinato con il sistema retributivo per tutta la contribuzione acquisita sino al 31.12.2011 (art. 1, comma 13, legge 335/1995), mentre il periodo maturato dall'1.01.2012 alla cessazione dal servizio (10.02.2013) avrebbe dovuto essere valorizzato in pensione con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con lettera diffida del 30.04.2024, il sig. OMISSIS ha sollecitato sia l'NPS

che l'Amministrazione di appartenenza alla rideterminazione secondo legge del trattamento previdenziale in parola, con il computo della quota di prestazione - calcolata con il sistema contributivo - afferente l'anzianità assicurativa successiva al 31.12.2011.

Con note di riscontro datate, rispettivamente, 2 maggio 2024 e 6 maggio 2024 sia l'INPS di Viterbo che il OMISSIS hanno declinato la propria competenza, mentre nessuna risposta è pervenuta dall'INPS di Sassari.

Nel ricorso si precisa che il OMISSIS è stato chiamato in causa ai soli fini dell'attestazione dei dati economici utili per la liquidazione del trattamento di quiescenza (produzione in giudizio del c.d. OMISSIS).

In conclusione, nell'atto introduttivo del giudizio si chiede: a) di accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza cat. OMISSIS iscrizione n. OMISSIS per inserimento della quota di prestazione relativa all'anzianità assicurativa acquisita dopo l'1.01.2012 e, comunque, in via subordinata, con la valorizzazione in pensione - secondo criteri di legge - della contribuzione maturata successivamente all'1.01.2012; b) per l'effetto di condannare l'INPS (gestione ex INPDAP) a procedere alla rideterminazione in tali termini della suddetta prestazione previdenziale, nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate e a maturarsi a decorrere dal quinquennio precedente la lettera di messa in mora del 30.04.2024, oltre ad aumenti perequativi e interessi; c) con vittoria di compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

Il OMISSIS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 18 ottobre 2024 nella quale ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di essere estromesso dal giudizio.

L'OMISSIS ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 2010 la determinazione e il pagamento delle pensioni del personale militare collocato direttamente in riserva (come nel caso del ricorrente) è di esclusiva competenza dell'INPS, sicché non può che ricadere unicamente sull'Istituto previdenziale l'onere di far valere in giudizio eventuali osservazioni in ordine alle contestate modalità di calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa. Ha, altresì, precisato che l'OMISSIS, nel caso di specie, è intervenuta nella sola fase istruttoria del procedimento pensionistico in parola avendo predisposto e trasmesso al prefato Istituto di previdenza il cd. "modello OMISSIS", quale documento contabile - amministrativo contenente i dati giuridici ed economici del personale prossimo al transito in quiescenza, utile all'INPS ai fini della determinazione del relativo trattamento pensionistico. Inoltre, l'OMISSIS, già in sede di riscontro all'istanza di ricalcolo della pensione promossa in via amministrativa dal ricorrente, aveva evidenziato il proprio difetto di competenza rispetto all'invocato diritto, rendendo noto all'istante che le determinazioni in materia sono di esclusiva competenza dell'INPS.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria depositata il 6 novembre 2025, nella quale ha chiesto un rinvio per consentire all'INPS il ricalcolo della pensione OMISSIS.

L'Istituto ha illustrato le modalità di calcolo da effettuare nel caso in discussione rappresentando che la sede INPS di Sassari non ha ancora potuto effettuare il doppio calcolo d'ufficio in quanto il modello OMISSIS trasmesso per la prima liquidazione non era completo dei dati economici per

la corretta determinazione del montante contributivo dall'1/01/2012 alla cessazione, in quanto, nei dati trasmessi in occasione della prima liquidazione della pensione alla Sede INPS di Viterbo non risultano valorizzati tra le voci retributive, nella colonna reale, gli importi relativi alla tredicesima mensilità e all'art. 4 D.L. 165/97 per i periodi dall'1/01/2012 alla cessazione. Non risulta, inoltre, inserito il record relativo alla retribuzione effettiva.

L'Istituto previdenziale ha comunicato che, non appena perverrà la certificazione dei dati economici da ultimo citati, richiesti con pec prot.n. INPS.OMISSIS al OMISSIS, la sede INPS di Sassari potrà procedere al ricalcolo della pensione secondo quanto stabilito dai commi 707 e 708 della Legge 214/2011 e s.m.i. Infine, ha fatto presente che, in sede di conferimento della pensione, l'INPS di Viterbo, pur non valorizzando tra i servizi il periodo dall'1.01.2012 al 10.02.2013 (data di cessazione), nel calcolo della quota "B" (dall'1.01.93 al 31.12.2011) di pensione ha comunque incluso gli importi stipendiali degli anni 2012 e 2013 ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile.

Il 7 novembre 2025 gli Avvocati SOLIMANDO hanno depositato una memoria difensiva nella quale hanno dichiarato di impugnare e contestare tutto quanto argomentato, dedotto, prodotto e concluso sia dall'INPS che dal OMISSIS nelle rispettive memorie difensive, riservandosi di meglio e più compiutamente contro dedurre all'esito della riliquidazione operata dall'INPS di Sassari, ma di non opporsi al chiesto rinvio.

All'udienza del 12 novembre 2025 la discussione del ricorso è stata rinviata al 21 luglio 2026.

L’8 luglio 2026 gli Avvocati SOLIMANDO hanno depositato un’ulteriore memoria difensiva nella quale, preso atto che, nonostante quanto rappresentato nella memoria di costituzione in giudizio, l’INPS di Sassari non ha provveduto al ricalcolo della pensione del ricorrente, hanno quantificato nel dettaglio la quota contributiva di pensione spettante al sig. OMISSIS per l’anzianità successiva all’1.01.2012, tenuto conto dei valori di retribuzione pensionabile relativi agli anni 2012 e 2013 riportati nella documentazione in atti (in particolare nel modello OMISSIS del 10.01.2013 e nella comunicazione dell’INPS datata 17.10.2025, in cui si sollecita la redazione di nuovo OMISSIS completo di tredicesima mensilità e beneficio ex art. 4 D. Lgs. n. 165/1997).

I difensori hanno insistito, quindi, nelle conclusioni.

Il 17 luglio 2026 l’INPS ha depositato note d’udienza con la relazione e gli allegati predisposti dal competente ufficio di Sassari e ha evidenziato che la pensione del ricorrente è stata riliquidata a decorrere dal mese di settembre 2026, precisando che l’importo liquidato dall’Ente è superiore a quello calcolato dal ricorrente con le note da ultimo depositate.

L’Istituto ha, quindi, chiesto un rinvio per verificare l’effettivo pagamento.

All’udienza del 21 luglio 2026 la discussione del giudizio è stata rinviata al 20 ottobre 2026.

L’8 ottobre 2026 gli Avvocati SOLIMANDO hanno depositato una memoria difensiva nella quale hanno dato atto che nel mese di settembre 2026 l’INPS ha provveduto a riliquidare correttamente il trattamento previdenziale del sig. OMISSIS nei termini di cui alla domanda giudiziale.

Alla luce di tale adempimento i patrocinatori hanno dichiarato di convenire

con la difesa avversaria sulla declaratoria di cessata materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese e del compenso del giudizio, secondo i parametri di cui al OMISSIS, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

All'udienza del 20 ottobre 2026 l'Avvocato DOA ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e si è rimesso per le spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo Giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al sig. OMISSIS.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in

epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro mille.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 20 ottobre 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 28.10.2026

(f.to digitalmente Paolo Carrus)